



STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede – Scopo

Art. 1 - È costituita l'associazione “GRUPPO ASTROFILI LARIANI” retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 - Essa ha sede a Albavilla (CO), in via Ai Crotti n. 39 . Il Consiglio direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro, è a tempo indeterminato e persegue i seguenti scopi:

- a) stabilire e mantenere la relazione fra gli astrofili allo scopo di diffondere e stimolare la passione e lo studio dei corpi celesti e del cielo;
- b) organizzare e promuovere pubblicazioni e conferenze dirette ai soci ed agli appassionati, visite ad istituzioni italiane od estere che si prefiggono scopi analoghi;
- c) pubblicizzare e valorizzare gli studi e le opere compiuti dai soci;
- d) organizzare la ricerca e la divulgazione dell'astronomia anche attraverso la gestione di osservatori.

Art. 4 - Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei soci.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5 - Il patrimonio è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o di persone fisiche;
- d) da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- f) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- g) da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali e in misura non prevalente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Entro il 31 dicembre dovrà essere predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio.

I bilanci dovranno restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci che abbiano interesse alla loro consultazione.

Soci

Art. 7 - Sono soci le persone fisiche e giuridiche per mezzo del rappresentante legale o di suo delegato, che condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento, in assenza di un provvedimento entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta.

Art. 9 - Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea. Essi avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, a frequentare i locali sociali, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione, e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifesta-zioni o i servizi promossi dall'Associazione.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di tratta-mento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

É espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio soste-gno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 11 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, di mancato pagamento della quota sociale, di inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione per indegnità del socio adottata dal Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivide le ragioni del provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso, i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Organi sociali

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.

L'Assemblea dei soci

Art. 13 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno entro il 31 dicembre e il 30 aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e affissa nella sede dell'Associazione o pubblicata su un quotidiano locale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..

Art. 14 - L'Assemblea delibera:

- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei conti;
- le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 15 - L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

Ogni socio può rappresentare con delega scritta altri soci.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo

Art. 17 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di otto membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di due anni. Tutti i membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con altro socio fino alla prima Assemblea annuale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 18 - Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 19 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine ai bilanci pre-ventivo e consuntivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 20 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione, compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente

Art. 22 - Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Collegio dei Revisori

Art. 23 - Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri scelti anche tra i non aderenti.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono almeno una volta all'anno.

Essi hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Libri sociali

Art. 24 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Scioglimento

Art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Associazione. L'Assemblea delibererà in merito alla sua destinazione ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Controversie

Art. 26 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Legge applicabile

Art. 27 - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D.L. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Albavilla, 30.04.2013

Il Presidente Pro Tempore

Luca Filippo Parravicini